



AUSSERHOFER & PARTNER

ARGOMENTI IN BREVE

Economia & Tasse

Introduzione di regime transfrontaliero IVA di franchigia	2
Novità sulla normativa IVA per eventi in streaming	3
Novità sul trasporto di denaro superiore a 10.000 euro	4
Estensione del divieto di emissione della fattura per prestazioni mediche fino al 31 dicembre 2025	5
Termine per la comunicazione delle spese per lavori su parti comuni degli edifici entro il 17 marzo 2025	5
Comunicazione per lavoro usurante	6

Die Inhalte dieses Rundschreibens dienen ausschließlich informativen Zwecken und stellen keine Steuer- und Rechtsberatung dar

Ausserhofer & Partner GmbH Freiberuflergesellschaft | Nordring 25 | I-39031 Bruneck | www.ausserhofer.info
kanzlei@ausserhofer.info | Tel. +39 0474 572300 | Fax +39 0474 572399



ECONOMIA & TASSE

Introduzione di regime transfrontaliero IVA di franchigia

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove disposizioni sul regime di esenzione IVA transfrontaliero, basato sulle direttive UE 2020/285 e 2022/542 e sul decreto legislativo italiano n. 180/2024. Il regime potrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 2025 dalle piccole imprese individuali in Italia che sono residenti in un altro Stato membro dell'UE, nonché dalle imprese italiane in altri Stati membri dell'UE. L'obiettivo è garantire alle piccole imprese le stesse condizioni di concorrenza sul mercato dell'UE, ad esempio quando altrimenti dovrebbero pagare l'IVA in un altro Paese. In effetti, non sarà possibile detrarre l'IVA sugli acquisti.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Per i soggetti passivi provenienti da altri Stati membri dell'UE che desiderano beneficiare dell'esenzione IVA in Italia, sono previsti requisiti di accesso specifici, tra cui:

- § Fatturato annuo nell'UE di massimo 100.000 euro nell'anno precedente.
- § Fatturato annuo in Italia di massimo 85.000 euro nell'anno precedente.
- § Registrazione e comunicazione dell'intenzione di usufruire dell'esenzione nel Paese di residenza.

Alcune attività e situazioni escludono la partecipazione al regime di esenzione, ad esempio il commercio prevalente di immobili o il fatturato con imprese collegate

Procedura per la richiesta

Per applicare il regime di esenzione IVA, è necessario presentare una domanda all'autorità fiscale del Paese di residenza. Questa domanda sarà possibile a partire dal 1° gennaio 2025. La domanda deve contenere informazioni rilevanti come nome, settori di attività e fatturato. Successivamente, alla partita IVA del soggetto passivo verrà aggiunto il prefisso "EX", in modo che sia evidente che il soggetto applica il regime di esenzione. Le imprese che usufruiscono del regime sono quindi esenti dalla maggior parte degli obblighi IVA relativi alle operazioni effettuate, fatta eccezione per gli obblighi di documentazione e di reporting.

Obblighi di reporting e cause di esclusione

I partecipanti al regime di esenzione devono presentare ogni trimestre una panoramica delle operazioni effettuate nell'UE entro la fine del mese successivo alla fine del trimestre. Lo status di esenzione termina automaticamente se vengono superati i limiti di fatturato o se viene comunicato all'autorità fiscale.



Novità nella normativa IVA per gli eventi in streaming

Con il D.Lgs. 180/2024, a partire dal 1° gennaio 2025, sono stati modificati i criteri di territorialità per i servizi che riguardano attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento e simili, o l'accesso a tali eventi, se questi vengono trasmessi in streaming o offerti virtualmente. Il nuovo articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA 633/72 prevede ora la possibilità di eventi in streaming. Si distingue inizialmente se il destinatario del servizio è una persona privata (B2C) o un'azienda (B2B). Non ha importanza se si tratta dell'evento stesso o del semplice accesso, in quanto non viene effettuata alcuna distinzione in questo caso.

Servizi a persone private (B2C)

I servizi che in futuro verranno forniti virtualmente a **persone non soggette IVA (B2C)** sono soggetti a IVA in Italia se il cliente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale in Italia. Esempio: Un corso offerto da un'impresa belga a un consumatore italiano è soggetto a IVA nel Paese in cui viene offerto il corso. Se si tratta invece di un corso online, questo sarà comunque soggetto a IVA in Italia, poiché il consumatore risiede lì.

Servizi a imprese (B2B)

I servizi che in futuro verranno forniti virtualmente a **imprese (B2B)** sono soggetti a IVA in Italia se l'impresa ha la sua sede in Italia.

Esempio: Una società francese offre a una società italiana dei servizi di accesso a un evento. Il servizio è soggetto a IVA in Francia se l'evento si svolge in presenza. Se invece si tratta di un evento virtuale, a partire dal 2025, sarà soggetto a IVA in Italia, poiché l'impresa ha la sua sede in Italia.

La seguente tabella riassume brevemente tutto:

Tipo di servizio	Partecipazione fisica	Partecipazione virtuale
Attività culturali, artistiche, sportive, educative ecc. (B2B)	Luogo del committente	Luogo del committente
Attività culturali, artistiche, sportive, educative ecc. (B2C)	Luogo dell'evento	Residenza del committente
Servizi di accesso alle attività di cui sopra (B2B)	Luogo dell'evento	Luogo del committente
Servizi di accesso alle attività di cui sopra (B2C)	Luogo dell'evento	Residenza del committente



Novità sul trasporto di denaro contante superiore a 10.000 Euro

A partire dal 17 gennaio 2025, entreranno in vigore nuove disposizioni relative al trasporto di denaro contante (nonché all'invio di denaro contante "non accompagnato") in ingresso e in uscita dall'Unione Europea. La nuova normativa nazionale (Decreto Legge 211/2024) si concentra principalmente sul trasporto di denaro contante verso e dall'Italia.

Obbligo di dichiarazione per il trasporto di denaro contante

Chiunque entri o esca dall'Italia con denaro contante pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a dichiararlo alla dogana e a metterlo a disposizione per i controlli. L'obbligo di dichiarazione non è considerato adempiuto se le informazioni fornite sono imprecise o incomplete o se il denaro contante non viene presentato.

Definizione estesa di denaro contante

Il denaro contante include ora, oltre alle valute, anche titoli trasferibili al portatore, attivi altamente liquidi e carte prepagate anonime. Per quanto riguarda le carte prepagate, si sottolinea che esse vengono considerate denaro contante solo se un atto delegato della Commissione Europea lo specifica - al momento tale atto non è ancora stato adottato.

Introduzione del "sequestro temporaneo"

La dogana e la Guardia di Finanza possono ora procedere al sequestro temporaneo del denaro contante qualora l'obbligo di dichiarazione non venga rispettato o vi sia il sospetto di attività criminali. Questa misura si applica indipendentemente dall'importo e avviene tramite un'ordinanza amministrativa motivata.

Denaro contante "non accompagnato"

Il denaro contante contenuto in spedizioni (ad esempio pacchi postali), che non è trasportato da una persona, è soggetto all'obbligo di dichiarazione se viene scoperto durante i controlli e supera i 10.000 euro. In tal caso, il mittente, il destinatario o un rappresentante devono presentare una dichiarazione entro 30 giorni. Fino a tale momento, il denaro sarà trattenuto.

Le nuove disposizioni rappresentano un inasprimento delle normative per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'attenzione è rivolta alla trasparenza e al controllo delle transazioni di denaro contante transfrontaliere.



Estensione del divieto di emissione della fattura per prestazioni mediche fino al 31 dicembre 2025

Il recentemente approvato decreto "Milleproroghe" estende il divieto esistente di emissione elettronica della fattura per le prestazioni mediche verso i privati (B2C) fino al 31 dicembre 2025. Inizialmente, la scadenza era fissata al 31 marzo 2025, ma con questa nuova proroga il sistema attuale rimarrà in vigore.

La motivazione di questa misura riguarda la protezione dei dati personali. L'invio dei dati sensibili dei pazienti tramite il sistema di fatturazione elettronica (Sdl) continua ad essere considerato non conforme al GDPR. Pertanto, medici, dentisti e altri fornitori di servizi sanitari possono continuare a emettere fatture cartacee o elettroniche al di fuori del sistema Sdl.

La normativa riguarda tutti i fornitori di servizi sanitari, non solo quelli obbligati alla comunicazione al "Sistema Tessera Sanitaria".

Importante!

Il divieto riguarda esclusivamente le fatture verso i privati. Per le prestazioni fornite a imprese o enti pubblici (B2B e B2G), rimane l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica tramite il sistema Sdl, senza l'indicazione dei dati sensibili del paziente.

Termine per la comunicazione delle spese per lavori su parti comuni degli edifici entro il 17 marzo 2025

Entro il 17 marzo 2025, i gestori di condominio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate italiana le spese per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico sulle parti comuni dell'edificio relative all'anno 2024. La comunicazione avverrà in modalità telematica e riguarda in particolare gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico effettuati sulle aree comuni dell'edificio, nonché le spese per mobili ed elettrodomestici acquistati per le aree comuni.

Attenzione!

Se i proprietari del cosiddetto "condominio minimo" non hanno nominato un amministratore, non sono obbligati a trasmettere i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico sulle parti comuni dell'edificio all'Agenzia delle Entrate.

Qualora fossero soggetti alla comunicazione, possono contattarci volentieri affinché provvediamo noi alla trasmissione della dichiarazione.



Comunicazione per lavoro usurante

Il Ministero del Lavoro nel D.Lgs 374/1993 ha definito alcune attività lavorative come usuranti che, per la loro faticosità, danno diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico.

Nel 2012 è stato introdotto l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, entro il **31 marzo 2025**, i nominativi dei lavoratori che svolgono per almeno il 50% del loro orario di lavoro una o più di dette attività pericolose.

Le seguenti attività sono definite come usuranti:

- § **lavoro notturno**;
- § lavori alle **catene di montaggio** con ritmi vincolanti;
- § lavori espletati direttamente dal lavoratore in **spazi ristretti**: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
- § conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a **servizi pubblici di trasporto**;
- § lavori in cassoni ad **aria compressa**;
- § lavori svolti dai **palombari**;
- § lavori ad **alte temperature**: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;
- § lavori di asportazione **dell'amianto** da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili secondo D.M. del 19.5.1999 (comma 1, art. 2);
- § lavori in **galleria, cava o miniera**: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità.

L'invio della comunicazione deve avvenire entro e **non oltre il 31/03/2025**. In caso d'inadempimento la norma prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da **€ 500 a € 1.500**.

Se ritiene o presume che nella Sua azienda siano occupati lavoratori rientranti nelle categorie sopra descritte, La preghiamo di contattare il nostro ufficio.

Qualora ci abbia già fornito i dati richiesti, La preghiamo di considerare la presente circolare soltanto come promemoria supplementare.

Ausserhofer & Partner SRL

